

Principi basilari di responsabilità sociale
Codice di Comportamento
della
Rheinmetall AG

Ottobre 2003

Principi basilari di responsabilità sociale presso la Rheinmetall AG (Codice di Comportamento)

Preambolo

La Rheinmetall AG riconosce la propria responsabilità sociale in un mondo commerciale aperto e corretto come premessa decisiva per un'ulteriore crescita economica. Per realizzare questi obiettivi, la Rheinmetall AG ha concordato i seguenti principi basilari con il Comitato Aziendale Europeo. La Federazione Europea dei Metalmeccanici (FEM) e la Federazione Internazionale Sindacati Metalmeccanici (FISM) hanno aderito al presente accordo al momento della sottoscrizione.

La Rheinmetall AGb

- nell'ambito del processo progressivo di internazionalizzazione e globalizzazione è favorevole alle iniziative che mirano a promuovere uno spirito imprenditoriale responsabile
- si dichiara disposta a rispettare e garantire le norme di lavoro centrali generalmente accettate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dei diritti dell'uomo
- Intende impedire che il processo ormai inarrestabile della globalizzazione provochi paure tra le persone interessate di questo mondo
- Intende inoltre mostrare l'aspetto umano della globalizzazione anche tramite la creazione e il mantenimento di posti di lavoro
- è convinta che la responsabilità sociale sia un fattore importante per il successo a lungo termine del Gruppo Rheinmetall. Solo in questo modo si potrà contribuire alla pace e al benessere internazionale nel futuro.

Premessa indispensabile per rispettare questa responsabilità è tuttavia essere competitivi a breve, lungo e medio termine. L'esercizio della responsabilità sociale è anche una componente irrinunciabile di una direzione imprenditoriale orientata sul valore aggiunto. La Rheinmetall AG farà di tutto per coniugare gli obiettivi economici, ambientali, politici e sociali del presente accordo con le strategie e pianificazioni a medio e lungo termine, nonché con le decisioni imprenditoriali quotidiane, nell'ambito di una crescita dell'impresa basata su uno sviluppo duraturo.

Nell'interesse di garantire la soddisfazione dei clienti e la competitività internazionale, le società della Rheinmetall s'impegnano, con i loro prodotti e servizi, nonché i siti e i dipendenti europei e internazionali con i loro valori e abilità, a rispettare questi valori centrali onnicomprensivi nell'ambito della cultura imprenditoriale. Nella consapevolezza della responsabilità reciproca e con la convinzione che il presente accordo presterà un contributo importante a una migliore convivenza transnazionale in tutto il Gruppo Rheinmetall nonché al superamento di barriere culturali e linguistiche, vengono concordati i seguenti principi basilari:

§ 1 Diritti dell'uomo

1.1 Diritti dell'uomo

la Rheinmetall appoggia e promuove il rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale

1.2 Pari opportunità / rifiuto della discriminazione

la Rheinmetall s'impegna a garantire la pari opportunità nell'occupazione e a evitare qualsiasi forma di discriminazione, a meno che il diritto nazionale non preveda espressamente una selezione in base a determinati criteri. Non potrà avvenire un trattamento differenziato dei dipendenti a causa del colore della pelle, di handicap, origine, religione, età od orientamento sessuale (accordo OIL 100 e 111).

1.3 I contraenti sottolineano il principio basilare delle pari opportunità con grande rispetto e si esprimono chiaramente contro ogni forma di discriminazione e di esclusione e a favore dell'integrazione e della tolleranza non solo tra i dipendenti, ma anche con i dirigenti e all'interno degli stessi. Il comportamento dei dipendenti e della direzione dell'impresa sarà all'insegna di rispetto, comprensione e fiducia reciproci nell'interesse del raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali comuni.

1.4 La Rheinmetall AG respinge ogni forma di lavoro forzato (accordo OIL n. 29 e 105). È vietato il lavoro minorile (accordo OIL n. 138 e n. 182). L'età minima dei dipendenti si orienterà sulle relative leggi nazionali o regolamenti contrattuali, a meno che non prevedano un'età inferiore rispetto a quella minima sancita nell'accordo OIL n. 138.

§ 2 Condizioni di lavoro

2.1 Retribuzione

Si riconosce il diritto a una retribuzione adeguata per tutti i dipendenti (accordo OIL n. 100). La retribuzione e le altre prestazioni (prestazioni sociali, quattordicesima, ecc.) tengono conto del principio dell'equità e corrispondono come minimo alle relative norme legali nazionali o sono al livello dei relativi settori economici nazionali.

2.2 Orario di lavoro

La Rheinmetall garantisce l'osservanza delle relative norme e accordi nazionali concernenti l'orario di lavoro e le ferie regolarmente retribuite. L'orario di lavoro, straordinari compresi, non può superare a lungo termine le norme esistenti a livello legale e/o contrattuale in ciascun paese.

2.3 Igiene e sicurezza del lavoro

L'igiene e la sicurezza del lavoro devono avere la massima priorità. La Rheinmetall garantirà l'igiene e la sicurezza del lavoro sul posto di lavoro nell'ambito delle normative nazionali e appoggerà una formazione continua per migliorare il mondo del lavoro.

2.4 Qualificazione

Le abilità e conoscenze esistenti nei dipendenti svolgono per la Rheinmetall AG in tutti i siti del mondo un ruolo determinante per garantire la futura esistenza. Per questo motivo, la Rheinmetall AG appoggia e promuove le misure per promuovere la qualificazione dei dipendenti idonee ad estendere e approfondire le conoscenze professionali e tecniche fondamentali per l'attività lavorativa. Si attribuisce un'importanza particolare alla formazione continua e permanente durante l'ulteriore sviluppo.

2.5 Ambiente

I prodotti e i servizi della Rheinmetall AG dovranno presentare anche in futuro una grande compatibilità ecologica. La tutela dell'ambiente, nonché il miglioramento delle condizioni di vita e dell'ambiente circostante sono da considerare tra gli obiettivi imprenditoriali fondamentali del Gruppo Rheinmetall. Per raggiungere e mantenere le relative norme ambientali internazionali, europee e nazionali si manterrà una collaborazione pratica con le istituzioni locali competenti.

§ 3 Libertà di associazione / ruolo delle rappresentanze dei lavoratori e diritti sindacali

3.1 Si riconosce il diritto dei dipendenti di creare liberamente sindacati o di aderirvi (accordo OIL n. 87 e 98). I contraenti accetteranno l'istituzione di rappresentanze degli interessi aziendali e sindacali dei lavoratori nella misura in cui queste non si troveranno in contraddizione con l'applicazione di regole nazionali normative, accettandole con atteggiamento positivo. La Rheinmetall AG accetterà i risultati derivanti da regole nazionali di contrattazioni collettive concernenti la Rheinmetall stessa.

3.2 La Rheinmetall AG, i dipendenti e le rappresentanze dei lavoratori aziendali e sindacali, rispettando e tutelando gli interessi reciproci, collaboreranno onestamente all'insegna di una regolazione dei conflitti costruttiva e cooperativa. Si cercherà di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi economici della società e gli interessi dei dipendenti.

§ 4 Esecuzione e implementazione dell'accordo

4.1. I principi fondamentali di responsabilità sociale / codice di comportamento della Rheinmetall AG avranno carattere vincolante a livello internazionale. Saranno applicati per tutte le società del Gruppo Rheinmetall, nelle quali una società Rheinmetall assume la direzione industriale. Costituiranno un impegno per i dirigenti e i dipendenti a tutti i livelli per rispettare, accettare e appoggiare gli obiettivi concordati. Saranno responsabili tutte le direzioni aziendali delle relative unità imprenditoriali e, laddove esistenti, le rappresentanze dei lavoratori.

4.2 I principi fondamentali saranno resi accessibili nel modo più adeguato a tutte le direzioni, alle rappresentanze degli interessi e a tutti i lavoratori. Le misure di

comunicazione e informazione saranno discusse con le rappresentanze dei lavoratori esistenti e realizzate congiuntamente.

4.3 La Rheinmetall AG appoggia e incoraggia espressamente i suoi partner commerciali ad applicare e a tenere conto del presente accordo concordato nella loro rispettiva politica imprenditoriale, in quanto lo considererebbe una base vantaggiosa per le relazioni reciproche future.

4.4 Tutti i dipendenti avranno diritto a parlare degli argomenti e dei problemi correlati ai principi concordati, senza dover temere svantaggi e/o sanzioni.

4.5 I contraenti osserveranno, nell'ambito delle proprie possibilità, l'applicazione dell'accordo. Le informazioni su problemi, differenze e cambiamenti necessari saranno scambiate e discusse almeno una volta all'anno tra i contraenti. Questo scambio di informazioni avverrà all'interno del Comitato Aziendale Europeo della Rheinmetall AG.

Düsseldorf, 15 ottobre 2003

per la
Direzione centrale

per il
Comitato Aziendale Europeo

.....
Klaus Eberhardt
Presidente del C.d.A.

.....
Erik Merks
Presidente del
Comitato Aziendale Europeo

Adesione al momento della sottoscrizione

Per la Federazione Europea dei
Metalmeccanici

Per la
Federazione Internazionale Sindacati
Metalmeccanici

.....
Joachim Stöber
Coordinatore della Federazione Europea
dei Metalmeccanici

.....
Marcello Malentacchi
Segretario generale della Federazione
Internazionale Sindacati
Metalmeccanici